

SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e finalità

È costituita la

SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT

La Società Italiana di Storia dello Sport (d'ora in poi Siss) nasce nel 2004 con lo scopo di diffondere la ricerca e la formazione nell'ambito della Storia dello sport al pari di un ente accademico di ricerca, il che la connota come Istituzione culturale, che ha la finalità di mantenere e promuovere la cultura e la Storia dello sport in Italia.

La Siss è sezione italiana del Cesh - Comité européen d'histoire du Sport/European Committee of Sports History, fondato a Bordeaux nel 1995.

La Siss è retta da norme statutarie e regolamentari, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

La Siss gode di autonomia tecnico-scientifica e organizzativa.

La Siss non persegue fini di lucro e pertanto durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

La Siss è estranea a ogni ideologia politica e religiosa e ha le seguenti finalità culturali nel campo della Storia dello sport:

1. promuovere e valorizzare la ricerca della Storia dello sport di alta qualità a livello nazionale e internazionale;
2. favorire la cooperazione fra gli storici dello sport in Italia e nel mondo incoraggiando lo scambio di idee tra esperti in materia;
3. organizzare congressi e seminari nazionali e internazionali di Storia dello sport;
4. promuovere la preparazione dei giovani studiosi;
5. promuovere dei buoni standard dell'insegnamento della Storia dello sport in Italia, armonizzandoli al massimo livello accademico;
6. facilitare i progetti di ricerca nazionali e internazionali;
7. accelerare la ricerca comparativa della Storia dello sport in Italia e nel mondo;
8. facilitare lo scambio di materiale bibliografico;
9. costituire un ampio network di ricercatori;
10. creare una dimensione globale negli studi di Storia dello sport;
11. agevolare la creazione di corsi formativi di livello accademico in Storia dello sport;
12. incoraggiare la conoscenza delle lingue straniere fra i ricercatori di Storia dello sport;
13. pubblicare i risultati delle ricerche assicurandone la massima diffusione;
14. incentivare le pubblicazioni e ogni altra forma di produzione culturale anche volte all'insegnamento;
15. promuovere la tutela e la valorizzazione degli archivi e dei patrimoni sportivi
16. realizzare iniziative di formazione del personale scolastico nell'ambito della didattica e delle metodologie;
17. realizzare iniziative di formazione per gli iscritti agli ordini professionali.

Articolo 2 - Nome, acronimo e motto

L'Istituzione culturale è denominata SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT e sceglie come proprio acronimo "SISS".

Il suo motto è: *Meminisse iuvabit. Scientiam persequi aude. Age quaere, exquire, rerum verum require. Investigationis iter suscipe.*

Articolo 3 - Sede e durata

Il Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun mandato indica la sede legale della Siss. Lo spostamento della sede legale in altra città nell'ambito del territorio italiano non costituisce modifica statutaria. La Siss ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci

Possono far parte della Siss le persone fisiche che ne condividono i fini, previo accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.

La quota associativa ha cadenza annuale ed è fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

1. Onorari;
2. Fondatori;
3. Ordinari;
4. Studenti.

Possono essere **Soci Onorari** i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti nello studio e nella storiografia della Storia dello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo della Siss ed alla sua valorizzazione. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono **Soci Fondatori** le persone che hanno partecipato alla costituzione della Siss.

Sono **Soci Ordinari** coloro che, avendo fatto domanda di ammissione, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Sono **Soci Studenti** i cittadini italiani e/o stranieri che dimostrano di essere iscritti a un corso di studio e sono interessati all'attività svolta dalla Siss.

Il regolamento della società stabilisce l'entità della quota di pagamento per ciascuna categoria.

Articolo 5 – Amici della Siss

È istituita la categoria degli “Amici”, disciplinata dal Regolamento della società.

Articolo 6 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci Onorari, Fondatori, Ordinari e Studenti hanno il diritto di partecipare alle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie con diritto di voto, secondo le norme statutarie e regolamentari e possono concorrere alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti prescritti.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa, alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, a usufruire dei vantaggi che la Siss offre e a essere informati tempestivamente delle attività sociali.

Articolo 7 - Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di:

1. rispettare lo Statuto e il Regolamento della Siss, nonché le deliberazioni emanate dagli Organi sociali;
2. impegnare la propria capacità professionale e di ricerca per favorire il miglioramento e il potenziamento della Siss;
3. pagare la quota associativa.

Articolo 8 - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere alla Siss nei seguenti casi:

1. recesso volontario;
2. morosità protrattasi per dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
3. radiazione pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Siss o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione è attuato dal Consiglio Direttivo a seguito della pronuncia del Collegio dei Probiviri.

Gli associati, che cessano di appartenere alla Siss, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio e sulle attività della Siss.

Articolo 9 - Organi sociali

Gli Organi sociali sono:

1. l'Assemblea Generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice-Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. il Collegio dei Probiviri;
8. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 - Organizzazione delle attività associative

La società si organizza in:

- 1 Dipartimenti
- 2 Delegazioni territoriali
- 3 Commissioni.

Essi si costituiscono sulla base delle proposte dell'Assemblea e dei singoli soci. La loro attività è normata dal Regolamento.

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci ed è il massimo organo deliberativo della Siss. È convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

In casi eccezionali, preventivamente autorizzati, il Consiglio direttivo può consentire la partecipazione telematica di soci impossibilitati a essere presenti fisicamente all'assemblea.

Indica le linee di sviluppo della Siss, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli Organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione, affinché tutte le attività siano coerenti con le finalità previste dal presente Statuto. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Articolo 12 - Diritti di partecipazione

Ogni Socio ha diritto a un solo voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Sono esclusi dai lavori assembleari i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Possono intervenire senza diritto di voto, nelle parti di loro competenza e su invito del Consiglio Direttivo, i membri effettivi non soci del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 13 - Competenze e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Siss, su indicazione del Consiglio Direttivo.

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - 1.a) approva i bilanci consuntivo e preventivo elaborati dal Tesoriere e le relative relazioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 1.b) elegge a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, nei termini previsti dal Regolamento: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, quattro Consiglieri, il Collegio dei Proviviri, il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 1.c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività della Siss;
 - 1.d) valuta e approva i programmi di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - 1.e) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in via straordinaria:
 - 2.a) su richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;
 - 2.b) quando lo richieda il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 2.c) quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Nelle predette ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

3. L'Assemblea Straordinaria:
 - 3.a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - 3.b) delibera sullo scioglimento della Siss;
 - 3.c) provvede all'integrazione degli Organi sociali qualora siano venuti a mancare, singoli componenti degli stessi, o al loro rinnovo, in caso di decadenza anticipata;
 - 3.d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione dell'assemblea nella forma ordinaria e straordinaria viene comunicata tramite posta elettronica, almeno 30 giorni prima.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Qualora l'Assemblea sia indetta per eleggere o integrare gli Organi sociali, l'Assemblea elegge per acclamazione e all'unanimità, o eventualmente a maggioranza, tra i soci che non siano candidati alle cariche sociali, il Presidente che la presiede, il Vice-Presidente e la Commissione elettorale composta da tre scrutatori. Funge da Segretario il Segretario della Siss.

I verbali delle assemblee e dei consigli direttivi sono inviati ai soci tramite posta elettronica.

Articolo 14 - Validità assembleare

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto a voto. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione a maggioranza dei voti.

In deroga a quanto sopra affermato, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria chiamata a esprimersi sulle modifiche allo Statuto, è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli associati in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quinto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento a maggioranza degli associati è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile.

Le votazioni possono avvenire, su decisione del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale, o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti. Per le elezioni alle cariche sociali è comunque obbligatorio il voto segreto.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Il libro dei verbali dell'Assemblea dei soci è a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Siss a spese del richiedente.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e di amministrazione della Siss ed è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e da quattro consiglieri, eletti dall'Assemblea. Il Tesoriere e i membri effettivi del Collegio dei Revisori possono essere invitati a partecipare per pareri in materia contabile e di gestione di particolare urgenza.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni, e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica e può riunirsi anche in forma telematica.

Il Consiglio Direttivo è valido quando sia presente la metà più uno dei membri aventi diritto a voto. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Segretario svolge le funzioni di segretario del Consiglio. Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede la seduta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

1. assicura la gestione ordinaria e l'attuazione delle indicazioni strategiche deliberate dall'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo, garante delle linee generali di condotta della SISS, propone e realizza un programma pluriennale di attività e, se lo ritiene utile, propone all'Assemblea Generale la nomina di un Presidente Onorario e dei soci onorari;
3. nomina il Tesoriere;
4. delibera sulle domande di ammissione dei Soci nonché sulle quote associative annue;

5. a seguito della relazione predisposta dal Tesoriere, delibera il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, previo controllo del Collegio dei Revisori dei conti;
6. indice le Assemblee Ordinaria e Straordinaria;
7. approva il Regolamento interno;
8. cura l'amministrazione dell'associazione;
9. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto.

Articolo 17 - Dimissioni e decadenza

La decadenza del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo si verifica a seguito di:

1. dimissioni del Presidente. In tale circostanza restano *in prorogatio* per l'ordinaria amministrazione sia il Presidente, sia il Consiglio Direttivo decaduti, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, subentrerà il Vice Presidente;
2. dimissioni contemporanee della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In tale ipotesi decade anche il Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
3. dimissioni o eventuali vacanze non contemporanee nell'arco del quinquennio della metà più uno dei Consiglieri. In tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo, ma non del Presidente, il quale resterà in carica e provvederà alla convocazione e alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini sopra richiamati per l'elezione dei soli Consiglieri;
4. impedimento definitivo del Presidente; in detta ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo e l'ordinaria amministrazione compete al Vice Presidente, il quale dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dall'art. 13 del presente Statuto;
5. mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo. In tale ipotesi il Presidente e il Consiglio Direttivo restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria e all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I Consiglieri che, senza valida giustificazione, sono assenti alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo si estende al Tesoriere, al Collegio dei Revisori dei Conti e a quello dei Proibiviri.

Le dimissioni, che originano la decadenza degli Organi sociali, sono da considerarsi irrevocabili.

Articolo 18- Il Presidente

Ha la rappresentanza legale della Siss, ha la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

Il Presidente coordina l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti, purché non rientranti nelle competenze esclusive, a un altro membro del Consiglio Direttivo, anche ai fini della rappresentanza della Siss di fronte ai terzi, privati o Enti pubblici.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente, fermo restando quanto previsto all'art. 14, può sostituire il Presidente in quelle mansioni, nelle quali dallo stesso viene espressamente delegato. In caso di impedimento del Presidente e nei casi di cui all'art. 17 può sostituire il Presidente.

Articolo 20 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali di riunione dei Consigli direttivi e delle Assemblee ordinarie e straordinarie, tiene la corrispondenza e l'Archivio della Società.

Articolo 21 - Il Tesoriere

Ferma restando la spettanza di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Consiglio Direttivo, il Tesoriere predispone gli schemi dei bilanci preventivo e consultivo da proporre all'Assemblea dei soci, tiene i libri contabili della società e effettua tutte le operazioni di gestione necessarie al buon funzionamento della Siss e di pagamento, con mandato del Consiglio Direttivo, con firma disgiunta fino a € 500 e congiunta con quella del Presidente oltre a questa somma.

Articolo 22 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di disciplina della Siss ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. La durata del mandato è quinquennale e i membri possono essere riconfermati per non più di due volte.

Il Collegio dei Probiviri nomina il proprio Presidente fra i membri effettivi. Il Collegio dei Probiviri decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto nelle sue specifiche mansioni dall'Assemblea ogni cinque anni. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei Revisori Contabili. Tutti i componenti possono essere scelti tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – Requisiti per l'appartenenza alle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo di volontariato, non sono retribuite, e hanno la durata di cinque anni.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che, soci della Siss secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, posseggono i seguenti requisiti:

1. avere la maggiore età;
2. essere in regola con il tesseramento;
3. non aver riportato condanne penali.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Siss. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Siss.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 25 - Incompatibilità

Le seguenti cariche sociali sono incompatibili tra loro: Consigliere del Direttivo, membri del Collegio dei Revisori dei Conti, membri del Collegio dei Probiviri.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto a optare per l'una o l'altra delle cariche sociali assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi nella situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Articolo 26 - Candidature

Coloro che intendono essere eletti come membri degli Organi sociali devono presentare la propria candidatura per iscritto almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva, depositandola presso la Segreteria, che provvederà immediatamente a renderla pubblica.

Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica associativa.

Articolo 27 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. i beni mobili ed immobili di proprietà della Siss;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni donazioni e lasciti;
4. il magazzino delle pubblicazioni.

Le entrate della Siss sono costituite da:

1. le quote sociali versate dei soci;
2. le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
3. i contributi ed erogazioni finanziarie che verranno eventualmente raccolte;
4. le sottoscrizioni e le raccolte pubbliche di fondi;
5. le entrate derivanti da convenzioni;
6. ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Siss, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato come fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 28 - Esercizio finanziario e bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio della trasparenza nei

confronti degli associati. L'eventuale residuo attivo di bilancio sarà a disposizione per promuovere nuove iniziative di carattere culturale. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 29 - Modifiche statutarie

Il Consiglio Direttivo può indire di propria iniziativa l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate al Consiglio Direttivo anche da almeno la metà più uno degli associati. In tal caso il Consiglio Direttivo indice entro novanta giorni l'Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo nell'indire l'Assemblea, sia su richiesta dei Soci che su propria iniziativa, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

Per la valida costituzione dell'Assemblea occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un quinto degli associati.

Articolo 30 - Scioglimento

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo della Siss verrà devoluto a Comitati, Associazioni e/o Enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o di pubblica utilità.

Articolo 31 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria del 19/10/2019 viene pubblicato sul sito web Siss ed è a disposizione di tutti i soci.

Articolo 32 – Norme transitorie

Le norme relative alla composizione degli Organi Sociali entrano in vigore dalla costituzione del nuovo Consiglio Direttivo, a seguito delle elezioni per il rinnovo degli Organi sociali al termine del mandato in corso alla registrazione del presente Statuto.